

CNUG

Commissione Nazionale Ufficiali di Gara

**Corso di formazione
per Ufficiali di Gara**

2021

Giustizia Sportiva

Approvato dal Consiglio Federale il 30.09.2016

Regolamento di Giustizia Sportiva Federale

Approvato dal Consiglio Federale nella riunione del 30 settembre 2016.
Deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n° 443 del 3 novembre 2016.

- Il **NUOVO** R.G.S è composto da 54 articoli per 26 pagine
- L'obbligo di vincolo alla «giustizia sportiva» è previsto dalla Legge 280/2003
- Lo trovate nel sito federale alla voce: Fipe – Carte e regolamenti federali
- Sentenze pubbliche sul sito Federale

Gli Organi di Giustizia


Premessa

Da art 27 a 34 dello Statuto si riportano gli Organi di Giustizia Sportiva, la loro composizione, la nomina e le competenze. La Corte Sportiva e Federale d'Appello, il Tribunale Federale, il Giudice Sportivo, la Procura Federale e la Commissione Federale di Garanzia nascono dall'esigenza di perseguire e ottenere: il rispetto delle norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali, l'osservanza dei principi dell'ordinamento sportivo, la tutela del concetto del «fair play» e l'opposizione ad ogni illecito sportivo, alla violenza, alla corruzione e all'uso di sostanze e metodi vietati

Regolamento di Giustizia Sportiva Federale

ARTICOLI PRINCIPALI:

- Art. 1 – Principi Generali
- Art. 5 – Poteri degli Organi di Giustizia
- Art. 8 – Adesioni ed obblighi – Obbligo di denuncia
- Art. 9 – Responsabilità degli affiliati
- Art. 10 – Frode sportiva – illecito sportivo (L. 401/89)
- Art. 11 – Commissione Federale di Garanzia
- Art. 12 - Corte sportiva e Federale d'Appello
- Art. 13 – Tribunale Federale
- Art. 14 - Giudice Sportivo
- Art. 15 – Procuratore Federale



Regolamento di Giustizia Sportiva Federale

ARTICOLI PRINCIPALI:

- Art. 20 – Svolgimento delle indagini – Rapporti con l’A.G. e la Procura Antidoping
- Art. 22 – Procedimento innanzi al Giudice Sportivo
- Art. 27 – Giudizio innanzi alla Corte Sportiva d’Appello
- Art. 28 – Procedimento innanzi al Tribunale Federale
- Art. 31 – Ricorso della parte interessata
- Art. 37 – Giudizio innanzi alla Corte Federale di Appello
- Art. 42 – Sanzioni disciplinari a carico delle Società Sportive
- Art. 43 – Sanzioni disciplinari a carico dei Tesserati
- Art. Etc etc

Art. 1 - Principi Generali

1. Gli Affiliati ed i **Tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità, della correttezza e della rettitudine** in ogni rapporto di natura sportiva, sociale e morale.
2. Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti Federali e delle disposizioni emanate dai competenti Organi Federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico - sportivo, l'esigenza di una corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di "fair play" e la decisa opposizione ad ogni forma di frode sportiva, di illecito sportivo, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale ed alla corruzione **sono garantiti dagli Organi di giustizia** aventi competenza su tutto il territorio nazionale.

Art. 1 - Principi Generali

3. **Lo Stato riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento giuridico sportivo nazionale**, quale articolazione dell'ordinamento giuridico sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale.

4. Tutti i provvedimenti sono impugnabili nelle forme di cui agli Articoli seguenti; sono **garantiti il diritto di difesa** e la possibilità di revisione del giudizio nelle condizioni e nei casi tassativamente previsti.

5. Gli Affiliati ed i Tesserati colpiti da sanzioni disciplinari di squalifica sono sospesi per tutta la durata della sanzione da ogni e qualsiasi attività svolta dalla FIPE.

6. **Gli Organi di giustizia**, la Procura federale e, se istituita la Commissione federale di garanzia svolgono le loro funzioni in **piena autonomia**.

Art. 1 - Principi Generali

7. I componenti dei Collegi Arbitrali istituiti nell'ambito della FIPE non possono essere scelti fra i componenti degli Organi di giustizia, della Procura e della Commissione federale di garanzia.

8. I componenti degli Organi di giustizia e della Procura federale sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei **principi di riservatezza** e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla loro conclusione.

9. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.

Art 8 – Adesioni ed obblighi. Obbligo di denuncia

1 - Tutti coloro che intendono far parte della FIPE devono aderirvi secondo le disposizioni previste nello Statuto e nel R.O.F. *..Omissis..* Sono altresì tenuti ad osservare ed applicare le Norme Sportive Antidoping , il codice etico sportivo, il CGS, norme CONI *..Omissis ..*

2 - Gli Affiliati e Tesserati si impegnano ad operare con assoluta lealtà, probità, correttezza e con la totale osservanza delle norme che regolano lo Sport mantenendo sempre un comportamento rispondente alla dignità dell'attività svolta. *..Omissis ..* Non possono avvalersi dei mezzi di pubblica informazione ivi compresi social network ed ogni tipo e mezzo mediatico/informatico/telematico per censurare Organi Federali, gli **UFFICIALI DI GARA HANNO L'OBBLIGO DI NON RILASCIARE** dichiarazioni scritte o verbali lesive dell'immagine della Federazione, del prestigio, dignità e onorabilità di società e dei tesserati.

Art 8 – Adesioni ed obblighi. Obbligo di denuncia

3 - Gli Affiliati e Tesserati che contravvengono a quanto previsto dalla Statuto e dai Regolamenti della FIPE sono **passibili di sanzioni disciplinari**.

4 – Sono punibili coloro che anche se non più tesserati per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di altre disposizioni

5- I tesserati, sono in ogni caso, tenuti a **denunciare al Procuratore Federale le infrazioni gravi** alle norme federali di cui vengono a conoscenza.

Art 10 – Frode sportiva, illecito sportivo

1 – **Le violazioni di norme** che regolano il tesseramento degli atleti circa l'età, la cittadinanza o altra condizione personale, nonché la partecipazione a gare di atleti non tesserati, **costituisce Frode Sportiva** e comporta provvedimenti disciplinari *..Omissis..* **Integrano ipotesi di frode sportiva tutte le infrazioni dell'art. 1 L. 401/89 quali offrire denaro o altre utilità allo scopo di raggiungere un risultato diverso da quello leale.**

3 – Rispondono di illecito sportivo gli affiliati e i tesserati che compiano, **consentano o non impediscono** atti o comportamenti finalizzati ad alterare la gara.

5- I tesserati, *..Omissis..* Che abbia notizie del punto precedente ha il dovere di **informare immediatamente il Procuratore Federale.**

Gli Organi di Giustizia

- **Art 11 - La Commissione Federale di Garanzia.** La Commissione Federale di Garanzia tutela l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia presso la Federazione e della Procura federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzione di presidente, nominati dal Consiglio Federale.

Gli Organi di Giustizia

- **Art. 12 - La Corte Sportiva e Federale d'appello**, è composta di un Presidente, due membri effettivi e di tre supplenti nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione. **La Corte giudica, in ultima istanza, su reclami proposti avverso la decisione degli Organi di giustizia di primo grado**; essa agisce quale Corte sportiva di appello avverso le pronunce del Giudice sportivo, e quale Corte federale avverso le decisioni del Tribunale federale, ferma l'autonomia dei procedimenti rispettivamente applicabili. Alla Corte federale d'Appello compete il giudizio per revisione e la concessione della riabilitazione. E competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione del Giudice Sportivo e dei componenti del medesimo Tribunale.

Gli Organi di Giustizia

- **Art 13 - Il Tribunale federale**, è composto da un Presidente, di due membri effettivi e di due supplenti nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione. Il Tribunale, salvo che sia altrimenti stabilito, è competente per l'impugnazione delle delibere dell'Assemblea nazionale e del Consiglio federale nonché sulle infrazioni disciplinari e su ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento federale in relazione ai quali non si stato instaurato ne risultati pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo.

Gli Organi di Giustizia

- **Art 14 - Il Giudice Sportivo**, è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente federale. Il G.S., quale **Organo giudicante monocratico di prima istanza**, pronuncia su tutte le questioni connesse allo **svolgimento delle gare**, con esclusione dei fatti che investono decisioni di competenza del Direttore di gara adottate in campo o del Tribunale federale, e in particolare su:
 1. la regolarità delle gara e le omologazioni dei relativi risultati;
 2. la regolarità della sede, degli impianti e delle attrezzature in occasione della gara;
 3. la regolarità dello status e della posizione dei partecipanti alla gara;
 4. i comportamenti dei tesserati nel corso della gara;
 5. ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

Gli Organi di Giustizia

- **Art 15 - Procuratore federale.** Presso la Federazione è costituito l'ufficio del Procuratore Federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di giustizia. Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale.

